



TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso con cui il signor **Roberto Barbagallo**, C.F. **BRBRRT66S011754D**, residente in **Brignano Gera D'Adda (BG)**, ha richiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12;

visto il parallelo ricorso con il quale la signora **Manuela Rizza**, C.F. **RZZMNL56S54AS21I**, residente in **Brignano Gera D'Adda (BG)**, ha richiesto di accedere alla stessa procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento;

dato atto che le due procedure sono state riunite giusto provvedimento in data 2 dicembre 2019;

viste le integrazioni documentali depositate dal **Barbagallo** in data 5.12.2019;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo i debitori residenti in un comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- i debitori non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, posto che rivestono la qualifica di consumatori, non avendo mai esercitato attività di impresa;
- i debitori non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- i debitori si trovano in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: dichiarazioni confessionarie, inadempimenti, pendenza di procedure esecutive, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15,

comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come gli stessi non abbiano più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

- a seguito del termine assegnato per integrazioni è stato depositato l'inventario di tutti i beni mobili facenti capo al [redacted] ed alla domanda è allegata l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge;

- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo ai debitori nel contrarre le obbligazioni; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili ai ricorrenti, che hanno determinato la loro incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti in frode ed impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

rilevato che la liquidazione comprende tutti i beni di proprietà dei ricorrenti, con la sola esclusione dei beni mobili di proprietà del [redacted] costituenti gli arredi della casa di abitazione, in quanto impignorabili ex art. 514 c.p.c. ovvero del tutto privi di valore commerciale;

rilevato, in dettaglio, che i ricorrenti hanno messo a disposizione dei loro creditori l'immobile nel quale allo stato risiedono (di cui sono comproprietari per quote paritarie), le due autovetture loro intestate e le somme giacenti sul conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo, oltre ad una quota dello stipendio percepito dal [redacted] (unico percettore di reddito);

rilevato che l'OCC nominato ha stimato in euro 1.450,00 il fabbisogno mensile dei ricorrenti, precisando peraltro come tale fabbisogno sia destinato ad aumentare a seguito della vendita dell'immobile oggetto di liquidazione e della conseguente necessità di locazione di altro immobile;

rilevato che, allo stato degli atti e sino alla vendita dell'immobile, il limite di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) possa essere fissato in misura pari alla somma di euro 1.450,00 stimata dall'OCC, fatta salva la revisione del presente limite nel momento in cui sarà necessario sostenere ulteriori costi a titolo di locazione;

rilevato infine che a norma dell'art. 14 *quinques*, lettera e), l. 3/2012, i ricorrenti possano essere autorizzati a risiede nell'immobile di loro proprietà sino alla vendita, all'evidente fine del soddisfacimento delle loro esigenze abitative;

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

Roberto Barbagallo, C.F. **BRBRRT66S011754D**, residente in **Brignano Gera D'Adda (BG)**

Manuela Rizza, C.F. **RZZMNL56S54A522I**, residente in **Brignano Gera D'Adda (BG)**

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore l'avv. Monica Mandico, la quale è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio

oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con conseguente necessità di sospensione della procedura esecutiva pendente dinanzi a questo Tribunale di cui al n. 246/2019 R.G.E.;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto e con esclusione dei dati sensibili, sul sito del Tribunale di Bergamo, per un periodo di tre mesi;

ORDINA

che il presente decreto venga trascritto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

ORDINA

la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione all'atto della vendita, con l'esclusione dell'immobile adibito a casa di abitazione dei ricorrenti, che

AUTORIZZA

i debitori ad utilizzare, sussistendo gravi e specifiche ragioni, sino alla vendita;

FISSA

in misura pari a complessivi euro 1.450,00 mensili il limite occorrente al mantenimento dei ricorrenti.

Così deciso in Bergamo, il 12 dicembre 2019.

Il giudice

dr. Elena Gelato